

Modifiche del regolamento di previdenza

Art. 1 cpv. 3	Cambiamento del nome dell'Unione Svizzera del Metallo (USM) in AM Suisse.
Art. 7 cpv. 3	D'ora in poi, le persone il cui salario annuo non supera il salario minimo secondo la LPP, possono essere ammesse nella fondazione, se ciò è stabilito espressamente nelle «disposizioni complementari».
Art. 10a	D'ora in poi, le persone assicurate che hanno versato i contributi per una durata minima di cinque anni e che escono dall'assicurazione obbligatoria dopo aver compiuto il 58 ^{esimo} anno d'età perché il rapporto di lavoro è stato sciolto dal datore di lavoro, possono richiedere la continuazione della medesima copertura assicurata fino a quel momento. L'assicurazione rimane in vigore senza variazione se i contributi complessivi del datore di lavoro e del dipendente vengono versati interamente dal dipendente. Se, invece, i pagamenti dei contributi vengono a mancare, la copertura assicurativa termina un mese dopo la cessazione del pagamento del contributo. La copertura assicurativa termina al più tardi con l'insorgere del rischio decesso o invalidità oppure con il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento oppure con l'adesione a una nuova istituzione di previdenza.
Art. 17 cpv. 3	Oltre a usufruire della possibilità di un rinvio degli averi di vecchiaia fruttiferi e del proseguimento dei versamenti volontari di ulteriori contributi, d'ora in poi, le persone assicurate che continuano il rapporto di lavoro oltre l'età ordinaria di pensionamento, possono ricevere la rendita di vecchiaia maturata oppure effettuare un prelievo unico del capitale di vecchiaia.
Art. 17 cpv. 5	D'ora in poi, le persone assicurate possono decidere prima del pensionamento che l'aspettativa di rendita per coniugi debba corrispondere alla rendita di vecchiaia corrente. Il tasso di conversione viene ridotto secondo le «disposizioni complementari».
Art. 17 cpv. 7	D'ora in poi, un prelievo parziale delle prestazioni di vecchiaia è possibile fino al compimento del 70 ^{esimo} anno d'età, se l'attività lucrativa continua dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento e se la previdenza deve continuare su richiesta della persona assicurata.
Art. 18 cpv. 3	Se una persona assicurata opta per un prelievo di capitale, d'ora in poi non è dovuto alcun interesse sulla prestazione di capitale finché non è presente la richiesta approvazione del coniuge, autenticata.
Art. 20 cpv. 5	D'ora in poi, una persona beneficiaria di una rendita d'invalidità può scegliere, dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, tra il versamento di una rendita di vecchiaia secondo l'art. 17 o il prelievo di capitale secondo l'art. 18.
Art. 23 cpv. 1	D'ora in poi, il coniuge divorziato è parificato al coniuge, se il matrimonio ha avuto una durata minima di dieci anni e se nella sentenza di divorzio è stata assegnata al coniuge divorziato una rendita secondo l'art. 124e cpv. 1 CC o l'art. 126 cpv. 1 CC.

Art. 23 cpv. 2	D'ora in poi, le prestazioni della fondazione al coniuge divorziato vengono decurtate di quell'importo per il quale superano, insieme alle prestazioni per superstiti dell'AVS, il diritto stabilito nella sentenza di divorzio. Rendite per superstiti dell'AVS vengono considerate soltanto nella misura in cui superano il proprio diritto a una rendita d'invalidità dell'AI oppure a una rendita di vecchiaia dell'AVS.
Art. 25 cpv. 1	Nel caso di persone di cui vengono versate prestazioni di rendita al coniuge o al partner registrato superstite, il capitale di decesso corrisponde agli averi di vecchiaia secondo l'art. 6 detratti gli averi di vecchiaia secondo l'art. 15 LPP. D'ora in poi, questo capitale di decesso può essere definito nelle «disposizioni complementari» in maniera differente rispetto a questa regolamentazione.
Art. 26 cpv. 10 Art. 30	Adeguamento del regolamento al nuovo ordinamento del conguaglio della previdenza nel CC. In particolare, d'ora in poi è possibile che avvenga la ripartizione di una rendita di vecchiaia o d'invalidità esistente.
Art. 31 cpv. 7	D'ora in poi, l'importo minimo per il rimborso del prelievo anticipato PPA ammonta a CHF 10 000.
Art. 31 cpv. 8	D'ora in poi, il rimborso di un prelievo anticipato viene assegnato agli averi di vecchiaia LPP, nonché agli altri averi di vecchiaia nella stessa proporzione del prelievo anticipato. Se il prelievo anticipato era stato effettuato prima del 1° gennaio 2017 e se non è più possibile determinare la parte degli averi di vecchiaia LPP rispetto all'importo prelevato anticipatamente, l'importo rimborsato viene assegnato agli averi di vecchiaia LPP e agli altri averi di previdenza nella proporzione esistente tra questi due tipi di averi appena prima del rimborso.
Art. 33 cpv. 2	D'ora in poi, il contributo della persona assicurata ai sensi dell'art. 17 LFLP frutta il tasso d'interesse LPP. Inoltre, durante il periodo di una sottocopertura, il tasso d'interesse può essere ridotto al tasso d'interesse secondo l'art. 6 cpv. 4 lett. d.
Art. 42 cpv. 1 e 2	<p>D'ora in poi sono in vigore le seguenti disposizioni transitorie:</p> <p>Il diritto alle rendite già in corso al 31 dicembre 2017 e il loro ammontare si basano sul regolamento in vigore fino al 31 dicembre 2017. Sono esclusi gli adeguamenti al rincaro secondo l'art. 29, il coordinamento con prestazioni di terzi secondo l'art. 26, nonché eventuali misure di risanamento secondo l'art. 39.</p> <p>I coniugi divorziati, ai quali è stata assegnata una rendita oppure una liquidazione in capitale per una rendita vitalizia prima del 1° gennaio 2017, hanno diritto a prestazioni per superstiti secondo l'art. 20 OPP2 in vigore fino al 31 dicembre 2016.</p>
Art. 45	Il nuovo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018 e sostituisce tutti i regolamenti precedenti.